

TERRE E ROCCE DA SCAVO: ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO

Il 22 agosto 2017 è entrato in vigore il DPR 13 giugno 2017, n. 120, ovvero il nuovo, regolamento sulla **“disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo”**, il quale abroga sia il DM n. 161/2012, che l’art. 184-bis, comma 2bis del TUA, nonché gli artt. 41, c.2 e 41-bis del DL n. 69/2013.

Sostanzialmente questo decreto rappresenta l’unico strumento normativo applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti, **provenienti sia da piccoli che da grandi cantieri**, compresi quelli finalizzati alla costituzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture.

Il DPR, che consta di 31 articoli e 10 allegati, si occupa altresì dei materiali da scavo gestiti come rifiuti e di quelli derivanti da attività di bonifica che presentano caratteristiche di qualità entro le C.M.A. della Tabella 1 allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tra le principali disposizioni vi sono i requisiti fondamentali perché una terra e roccia da scavo sia qualificata come sottoprodotto, ossia:

- a) i materiali devono essere generati durante la realizzazione di un’opera di cui costituiscono parte integrante indipendentemente dalla tipologia del cantiere (< 6.000 mc, > 6.000 mc, > 6000 mc e sottoposto ad AIA / VIA);
- b) l’utilizzo deve essere conforme al piano di utilizzo o alla dichiarazione di utilizzo mediante silenzio/ assenso da parte dell’autorità competente;
- c) i materiali devono essere idonei ad essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale anche in presenza di materiale antropico che non può essere più del 20% in peso rispetto al campione totale;
- d) i materiali devono possedere i requisiti di qualità ambientale previsti dai capi II, III e IV del DPR 120/17 (anche per le terre qualificate come rifiuti, provenienti da siti soggetti a bonifica, derivanti da aree in cui l’amianto risulta presente negli affioramenti geologici, abbiano CSC superiori a quelle di cui alla tabella 1 allegato 5 al titolo V della parte IV del D.Lgs 152/06 e purchè tali concentrazioni siano conformi ai valori del fondo naturale del sito individuato come destinazione d’uso).

Per ulteriori informazioni restiamo a disposizione.